



Bruxelles, 23 aprile 2021  
(OR. en)

8112/21

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2021/0066(NLE)

---

---

MAR 67  
OMI 33  
ENV 251

#### NOTA PUNTO "I/A"

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	7252/21
n. doc. Comm.:	7139/21
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per la sicurezza marittima dell'Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 103 <sup>a</sup> sessione e in sede di comitato per la protezione dell'ambiente marino in occasione della sua 76 <sup>a</sup> sessione in merito all'adozione di modifiche della convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, del codice internazionale sul programma di miglioramento delle ispezioni durante le visite alle navi portarinfuse e petroliere, del codice internazionale dei sistemi antincendio e della convenzione internazionale sul controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi – Adozione

---

#### INTRODUZIONE

1. Il 18 marzo 2021 la Commissione ha trasmesso al Consiglio la proposta in oggetto.
2. La proposta riguarda la definizione della posizione dell'Unione in vista della 103<sup>a</sup> sessione del comitato per la sicurezza marittima (MSC 103) e della 76<sup>a</sup> sessione del comitato per la protezione dell'ambiente marino (MEPC 76) dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) in merito all'adozione di modifiche concernenti:

- a) la parte A del codice della convenzione internazionale del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia (convenzione STCW) (al fine di chiarire il livello operativo delle funzioni dell'"ufficiale elettrotecnico" e di introdurre una definizione comune dell'espressione "alta tensione");
  - b) l'allegato B, allegato 2, parte A, del codice internazionale 2011 sul programma di miglioramento delle ispezioni durante le visite alle navi portarinfuse e petroliere (codice ESP 2011) (al fine di permettere agli ispettori di concentrarsi sulle zone sospette per le misurazioni dello spessore delle petroliere a doppio scafo);
  - c) il capitolo 9 del codice internazionale dei sistemi antincendio (codice FSS) (al fine di conciliare sistemi che combinano la maggiore sicurezza di avvisatori d'incendio identificabili individualmente, necessari per le navi da passeggeri, con il meno complesso e meno costoso isolamento dei guasti identificabili in base alla sezione, al momento accettabile solo per le navi da carico e per i balconi delle cabine sulle navi da passeggeri);
  - d) gli allegati 1 e 4 della convenzione internazionale 2001 sul controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi (convenzione AFS) (al fine di garantire il divieto globale della sostanza antivegetativa, la ciburtrina, di cui sono già vietati la vendita e l'uso nell'Unione).
3. Le modifiche della convenzione STCW, del codice ESP 2011 e del codice FSS, che dovrebbero essere adottate in occasione della MSC 103, sarebbero tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sulla direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>, sul regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup> e sulla direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup>, rispettivamente.

---

<sup>1</sup> Direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33).

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo (GU L 172 del 30.6.2012, pag. 3).

<sup>3</sup> Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1).

4. Le modifiche della convenzione AFS, che dovrebbero essere adottate in occasione della MEPC 76, sarebbero tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sul regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>.

#### **LAVORI NELL'AMBITO DEGLI ORGANI PREPARATORI DEL CONSIGLIO**

5. Il gruppo "Trasporti marittimi" ha esaminato la proposta nella riunione del 23 marzo 2021. Dopo tale riunione sono state apportate alcune modifiche al testo, su cui le delegazioni sono state invitate a pronunciarsi entro il 30 marzo 2021. Nessuna delegazione ha sollevato obiezioni al testo modificato.
6. La Commissione ha espresso timori su alcune modifiche apportate alla sua proposta iniziale e ha annunciato l'intenzione di formulare una dichiarazione da iscrivere nel processo verbale del Comitato dei rappresentanti permanenti.
7. In seguito all'accordo raggiunto in sede di gruppo, il testo del progetto di decisione del Consiglio è stato messo a punto dai giuristi-linguisti del Consiglio.

#### **CONCLUSIONE**

8. Si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a esaminare e approvare il progetto di decisione, il cui testo messo a punto dai giuristi-linguisti figura nel documento ST 7527/21, e a trasmetterlo al Consiglio per adozione.
9. Il Parlamento europeo sarà informato dell'adozione conformemente all'articolo 218, paragrafo 10, TFUE.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).